

(N. 744)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **RUSSO** Salvatore, **ROFFI** e **MERLIN** Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1954

Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici
dei Licei classici e dei Licei scientifici.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, intendeva rivedere e migliorare lo stato giuridico ed economico dei macchinisti dei Licei classici e scientifici, regolato con il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e 11 novembre 1923, n. 2395. Ma il miglioramento rimase del tutto formale: la qualifica di aiutante tecnico al posto di quella di macchinista e la promozione ad aiutante tecnico di prima classe dopo diciotto anni di servizio. Essi continuavano ad essere inquadrati tra il personale subalterno, e venivano a trovarsi, per quel che concerne la carriera, in condizione meno favorita dei bidelli.

Ora l'incalzante progresso della scienza e della tecnica come esige un più idoneo insegnamento e una più adeguata attrezzatura di gabinetti, così comporta una migliore preparazione e un migliore trattamento per questo personale, che prepara tutte le esperienze di gabinetto e assiste e collabora con gli insegnanti delle materie scientifiche. Inoltre l'aiutante tecnico come è chiamato a particolari prestazioni sia nella costruzione di apparecchi, sia nelle proiezioni cinematografiche, sia nelle trasmissioni radiofoniche, così è addetto

alla manutenzione e riparazione di impianti e di macchine sempre più complesse e delicate.

Per tutti questi motivi occorre esigere da lui una migliore preparazione, assumendolo in base a concorso non per soli titoli, ma anche per esami, consistenti in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi fissati dalla tabella annessa alla presente legge. Occorre nello stesso tempo non inquadralo tra il personale subalterno, ma dargli uno stato giuridico ed economico corrispondente alla sua funzione, e cioè allo stato delle altre categorie, che hanno compiti analoghi: assistenti dei Licei scientifici e degli Istituti tecnici, assistenti e restauratori delle Sovrintendenze alle opere di antichità e d'arte, personale tecnico delle Università.

Per tutte queste ragioni viene istituito il ruolo di gruppo C per gli aiutanti tecnici dei Licei classici e scientifici, il cui personale è a carico dello Stato. Al concorso per aiutante tecnico possono partecipare coloro che sono forniti del titolo di licenza di Scuola d'avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica, ovvero della licenza di Scuola tecnica industriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il ruolo di gruppo *C* per gli aiutanti tecnici dei Licei classici e scientifici, il cui personale sia a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa tabella *A*, con sviluppo dal grado XIII al grado IX.

Art. 2.

Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli aspiranti forniti della licenza di Scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica o di licenza di Scuola tecnica industriale.

Gli esami di concorso consistono in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi stabiliti dalla tabella *B* e le modalità che verranno determinate dal bando.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un ispettore generale del Ministero, da un capo d'Istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei Licei classici o scientifici, che impartisce l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso, e di un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Art. 4.

Le mansioni dell'aiutante tecnico sono le seguenti:

a) tenere in efficienza i gabinetti di fisica, chimica e scienze naturali ed assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi re-

lativi, nonchè di tutti gli altri impianti tecnici di cui la scuola si serve come sussidio didattico per qualunque insegnamento;

b) coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel gabinetto, sia, infine, nelle esercitazioni degli alunni;

c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti ed alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal direttore di gabinetto;

d) collaborare con gli insegnanti per il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto;

e) coadiuvare il direttore di gabinetto nella custodia del materiale a lui affidato, a norma dell'articolo 135 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del materiale di consumo e nella tenuta del relativo inventario.

La pulizia dei locali è affidata al personale di servizio dell'Istituto, sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'aiutante tecnico.

Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'Istituto per ciò che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte.

L'orario di servizio di detto personale è di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed è fissato dal Preside d'accordo con il professore direttore di gabinetto e coi professori delle materie, cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie.

Durante le vacanze estive può essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non può essere superiore ad un mese.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 28 milioni si provvede con opportuna variazione da apportare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione esercizio 1954-55.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Gli aiutanti tecnici di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono inquadrati nel gruppo *C* con il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza, previa valutazione del servizio precedentemente prestato, da effettuarsi in

base ad appositi rapporti compilati dal capo di Istituto e dal direttore del gabinetto, agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali ed agli altri elementi di giudizio acquisiti dall'Amministrazione.

Gli aiutanti tecnici non ritenuti idonei ad essere inquadrati nel gruppo *C*, restano nell'attuale ruolo che viene trasformato in ruolo transitorio con lo sviluppo di carriera previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

TABELLA A.

GRUPPO C — Grado XIII.

Grado XII (dopo 3 anni); grado XI (dopo 7 anni); grado X (dopo 15 anni); grado IX (dopo 23 anni).

TABELLA B.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Prova pratica ed orale sui seguenti argomenti:

- 1) lavorazione del legno e dei principali metalli in uso, a mano e a macchina;
- 2) lavorazione di tubi di vetro;
- 3) tecnica dei vari tipi di saldatura;
- 4) tecnica delle congiunzioni elettriche;
- 5) manutenzione delle pile e degli accumulatori;
- 6) teoria e pratica degli apparecchi di proiezione;
- 7) preparazione di una semplice esperienza di fisica sul programma di scuola media superiore (meccanica, acustica, termologia, ottica, elettromagnetismo);
- 8) radiofonia;
- 9) montaggio di semplici apparecchi di chimica;
- 10) preparazione dell'idrogeno, del cloro, dell'anidride carbonica, uso delle bombole;
- 11) norme generali per la manutenzione e la conservazione del materiale scientifico, degli attrezzi di officina e delle collezioni di scienze naturali.